

***Intervento di Paolo Ciocca***

***Commissario Consob***

***Relazione per l'anno 2017 dell'Organismo per la vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari - OCF***

***Roma, 19 giugno 2018***

*Autorità, Signore e Signori*

desidero in apertura ringraziare i presenti e la prof.ssa Rabitti Bedogni, Presidente dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei consulenti finanziari che, anche quest'anno, ha invitato la Consob alla presentazione della Relazione annuale dell'Organismo.

Con le previsioni della Legge di delegazione europea 2014 e della Legge di Stabilità per il 2016 ha preso avvio il processo di riorganizzazione del settore della consulenza finanziaria e delle relative figure professionali:

- i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- i consulenti finanziari autonomi;
- le società di consulenza finanziaria.

Con le successive previsioni del D. Lgs n. 129 del 2017 (recepimento della MIFID II) e del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. "Decreto Fisco") ha poi trovato compimento l'assetto legislativo del settore.

Il legislatore ha operato una scelta importante per il nostro Paese: un sistema a due livelli, con la concentrazione in un ente (l'OCF, appunto) delle funzioni di amministrazione dell'albo e di vigilanza sugli operatori

(primo livello): e la vigilanza in capo alla Consob dell'ente vigilante (secondo livello).

Nel disegno del legislatore, ciò conferma l'allineamento alle scelte già operate nel settore bancario, con la costituzione dell'Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM), vigilato dalla Banca d'Italia.

Credo non sfugga a nessuno che siamo di fronte ad un importante snodo evolutivo del nostro sistema finanziario. Ed a ciascuno degli attori compete la responsabilità di prefigurare al meglio l'assetto della nuova architettura, in vista del conseguimento degli obiettivi che il legislatore si è prefisso.

Anticipo subito un punto su cui avrò modo di tornare: è evidente che la scelta legislativa di attuare un sistema di vigilanza a due livelli, con un importante investimento di nuove risorse istituzionali, finanziarie ed umane, è volta ad ampliare la tutela degli investitori attraverso la vigilanza di quell'anello della catena che sta a diretto contatto con l'investitore. Ma se è così, allora non siamo di fronte ad un "gioco a somma zero", bensì a somma positiva: ne consegue che - una volta a regime - la tutela del sistema a due livelli dovrà mostrare i "ritorni" di questo investimento istituzionale, in termini di ampiezza, efficacia, effettività e deterrenza dell'attività di vigilanza.

### **1. A che punto siamo nella transizione verso il nuovo sistema.**

In attuazione delle previsioni legislative, il 15 febbraio 2018 la CONSOB ha adottato il nuovo Regolamento Intermediari n. 20307. Da tale data è decorso il termine di sei mesi per l'adozione di un protocollo d'intesa tra Consob e OCF, finalizzato a disciplinare gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo del nuovo Organismo, nonché le modalità operative e i tempi per il trasferimento delle funzioni in capo allo stesso.

Come già accennato dal Presidente, prof.ssa Rabitti, lo Statuto del nuovo Organismo ed il Regolamento interno di organizzazione ed attività sono stati approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze lo scorso 24 maggio, su parere conforme della Consob.

A breve CONSOB e OCF stipuleranno il Protocollo d'intesa (il Collegio e' alle battute finali dell'esame), cui seguirà l'adozione da parte della Consob della delibera per avviare la prima fase del trasferimento delle competenze, e cioè:

1. la presentazione delle istanze di iscrizione all'albo dei consulenti autonomi e delle società che hanno finora esercitato l'attività in c.d. regime di proroga;
2. l'esercizio dei poteri di vigilanza istruttori nei confronti dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede.

In questa prima fase, che dovrà completarsi entro il 1° dicembre 2018, la Consob manterrà i poteri istruttori e deliberativi per i provvedimenti cautelari e porterà a termine i procedimenti sanzionatori già avviati dalla Consob stessa.

Al più tardi entro il 1° dicembre 2018 dovranno concludersi gli adempimenti per l'adozione di una seconda Delibera Consob recante il completo trasferimento delle competenze assegnate dal legislatore all'OCF.

## **2. Il nuovo assetto della consulenza finanziaria e della sua vigilanza nel contesto di mercato attuale e futuro.**

L'avvio dell'Albo unico dei consulenti finanziari pone le basi istituzionali - attraverso la messa a regime delle categorie che operavano in regime di proroga sin dal 2007 - per favorire lo sviluppo del mercato della consulenza sulla base di condizioni uguali per le tre categorie di operatori. Infatti, l'individuazione di un Albo unico, consente ora di riconoscere all'interno di un perimetro definito, tutti gli operatori legittimati ad operare

in materia di consulenza finanziari in qualità di *tied agent* ovvero in regime di esenzione; questi soggetti saranno destinatari dell'attività di vigilanza diretta da parte dell'OCF (e di una vigilanza di secondo livello da parte della Consob).

Credo sia importante ricordare alcuni numeri significativi:

1. con riferimento alla sola categoria dei “*consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede*” che nel corso del 2017 sono diventati n. 55.897 (55.119 a fine 2016), la Consob ha ricevuto 365 segnalazioni (a fronte delle 311 del 2016) da parte degli intermediari e ha effettuato 126 richieste di dati, notizie e documenti agli intermediari relativamente all’attività di tali consulenti, avviando 52 procedimenti sanzionatori (85 nell’anno precedente);
2. con riferimento agli accertamenti di natura cautelare, nel 2017 sono stati adottati 54 provvedimenti di sospensione all’esercizio dell’attività, di cui 20 per un periodo di 60 giorni ai sensi dell’art. 55, co. 1 del Tuf e 34 per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 55, co. 2 del Tuf;
3. sul piano sanzionatorio, nel 2017 la Consob ha adottato complessivamente 52 provvedimenti (81 nel 2016), di cui 28 radiazioni dall’Albo e 23 sospensioni a tempo determinato (da un minimo di un mese a un massimo di quattro mesi); in un caso è stata applicata la sanzione del richiamo scritto;
4. peraltro – sulla base di quanto emerso da un sondaggio realizzato dall’OCF - la platea dei vigilati si appresta ad includere ca. 2000 nuovi soggetti (all’incirca 1500 consulenti autonomi e 500 società di consulenza).

Sono numeri importanti, più che per il valore assoluto, per il carattere segnaletico della necessità della costante presenza di un assetto di vigilanza effettivo, efficace, conosciuto e riconoscibile.

Questa necessità va in uno con l’evoluzione del mercato.

Anche la consulenza, come tutta l'industria finanziaria, sta entrando nella rivoluzione dei dati.

Anzi, essendo la consulenza la punta avanzata della rete distributiva, essa sarà al centro di questa rivoluzione.

Sia per l'automazione dei processi di assistenza connessi con il *roboadvice*, sia soprattutto per la disponibilità di immense quantità di informazione (*big data*) sui propri clienti e sui propri prodotti, solo per citare alcune innovazioni.

Questa grandissima disponibilità di informazioni (i dati) apre anche nuove opportunità per la consulenza indipendente: e' infatti evidente che, data l'asimmetria esistente tra chi fornisce - spesso senza consapevolezza del loro valore - e chi raccoglie ed elabora i dati (al contrario, ben consapevole del valore), si apre lo spazio per la valorizzazione dell'informazione anche in vista di scelte circa l'investimento finanziario. Si tratta di un campo sul quale si stanno già adesso cimentando nuovi operatori, anche alla luce delle possibilità fornite dalla cd. PSD2. In altri termini, la rivoluzione dei dati permette un nuovo slancio alla consulenza anche indipendente, che va oltre il campo strettamente finanziario.

Queste evoluzioni presentano nuove, importanti sfide per la vigilanza, anche quella che - attraverso la riforma che stiamo attuando - si rivolgerà alla consulenza finanziaria.

La coorte dei nuovi soggetti - i consulenti autonomi e le società di consulenza che entrano nel perimetro di vigilanza - rappresenta una novità per l'esperienza della Commissione, attesa anche l'assenza del presidio dato dai controlli di primo livello svolti dagli intermediari sui consulenti abilitati all'offerta fuori sede. In questo senso, la Consob ha avviato al proprio interno una riflessione circa un nuovo modello di vigilanza.

### **3. Il futuro assetto dei rapporti Consob-OCF.**

Il Sistema delle Istituzioni di Vigilanza si arricchisce di un nuovo attore, l'OCF, i cui organi saranno costituiti anche dai delegati delle associazioni rappresentative di tutte e tre le categorie dei soggetti vigilati e dell'industria finanziaria. In questo senso, la scelta legislativa di attribuire all'OCF la vigilanza diretta (di primo livello) sui consulenti finanziari va letta come la volontà di responsabilizzare gli operatori del mercato: l'OCF è quindi una vera e propria autorità di mercato.

E qui torno alla mia iniziale indicazione circa l'evidente razionale dell'opera di riforma, cioè il gioco "a somma positiva".

La Consob - quale autorità' di secondo livello - vigilerà come detto sull'OCF, e sulla correttezza del suo operato, e quindi indirettamente sui consulenti finanziari.

Per lo svolgimento dei controlli, la Consob dispone del *toolbox* classico (richiesta di comunicazione periodica di dati e notizie, ispezioni, convocazione degli esponenti dell'OCF, rimozione dei componenti degli organi di gestione e di controllo dell'OCF, etc.). L'Istituto instaurerà uno scambio di flussi informativi per l'analisi e la verifica dell'attività svolta dall'OCF (adozione di atti amministrativi generali, adozione dei provvedimenti sanzionatori e cautelari, segnalazioni ricevute archiviazioni, etc.).

Ma, a differenza di altri soggetti vigilati, qui lo stesso OCF svolgerà una funzione di vigilanza. Quindi, il modello di controllo che Consob deve approntare è più simile all'attività di *audit*, supportato da strumenti di verifica diretta.

In particolare, anche in considerazione degli esiti di un periodo iniziale di stretto monitoraggio dell'operatività dell'OCF, la Consob individuerà parametri e indicatori quantitativi funzionali a indirizzare, in maniera strategica, l'azione di vigilanza dell'OCF.

Ciò risulta essenziale affinché si realizzi il gioco a somma positiva di cui facevo prima cenno.

In altri termini, come ricordavo in apertura, il legislatore ha effettuato un importante investimento istituzionale nel campo della vigilanza sulla consulenza finanziaria.

Questo investimento prevede, tra l'altro, la messa in atto di un'architettura di controllo su due livelli, l'allargamento del perimetro di azione anche a soggetti attualmente non vigilati e la responsabilizzazione delle stesse componenti di rappresentanza degli operatori.

La rilevanza di questa scelta istituzionale richiede che, a regime, l'insieme della nuova architettura produca nei suoi effetti un livello di vigilanza - e quindi di protezione dell'investitore - nettamente accresciuto rispetto a quello attuale. Ciò sia a livello di sistema che di singolo investitore, e senza duplicazioni (secondo criteri di proporzionalità ed economicità, come da dettato legislativo).

Gli effetti positivi dovranno essere chiaramente misurabili sia in termini qualitativi che quantitativi, e dovranno rappresentare l'obiettivo della vigilanza della Commissione sull'OCF.

*Autorità, Signore e Signori,*

Lo svolgimento di una corretta consulenza finanziaria, professionale e responsabile è un elemento essenziale del buon funzionamento dei mercati finanziari e della protezione degli investitori. In questo senso, per l'autorità di regolazione, la vigilanza sulla consulenza è una funzione fondamentale della propria ragion d'essere.

Le innovazioni che stanno per investire il mercato finanziario rappresentano per la consulenza un'opportunità ed una sfida centrali.

La vigilanza deve prepararsi a questa nuova situazione.

Il legislatore, con una scelta lungimirante ed anticipatrice, ha deciso di investire in modo deciso sulla vigilanza del settore, assegnando nuove ed accresciute responsabilità alla Consob ed all'OCF.

La Commissione, nel supportare l'avvio dell'OCF sia in termini istituzionali che materiali, svolgerà appieno i compiti che gli sono stati attribuiti, sia in fase di supporto all'avvio dell'OCF sia nello svolgimento dei compiti di vigilanza sull'Organismo stesso.

Grazie per l'attenzione.